

N.R.G. 3146/2022



TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO

Il giudice dott. Claudio Silvestrini,
letto il ricorso che precede iscritto al n.R.G. 3146 /2022

TRA

IERACI PATRIZIA,
con l'avv. DI FAZIO ALESSANDRA,

ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
e altri,

resistenti

- VISTI gli artt. 669-bis e ss. c.p.c. e gli artt. 414 e ss. c.p.c.;
- VISTO l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 3, co. 1 del D.L. n. 19/2020 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 36 del D.L. n. 23/2020 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 3 del D.L. n. 28/2020 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 3, co. 1 del D.L. n. 33/2020 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 221, co. 4, del D.L. n. 34/2020 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 1, co. 3, del D.L. n. 125/2020 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 1 co. 1-2 del D.L. n. 2/2021 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 16, co. 1-2, del D.L. n. 228/2021;
- PRESO ATTO che le disposizioni sopra illustrate in materia di c.d. "udienza figurata a trattazione scritta" (di cui all'art. 221, co. 4, del D.L. n. 34/2020 e s.m.i.) sono state estese fino al 31/12/2022;
- RITENUTO possibile procedere, nel caso di specie, alla trattazione della causa secondo le modalità della c.d. "udienza figurata a trattazione scritta", mediante lo scambio e il



deposito telematico di note scritte e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

P.Q.M.

DISPONE il mutamento di rito ai sensi dell'art. 221, co. 4, del D.L. n. 34/2020 e s.m.i.;

FISSA l'udienza di discussione in data **9/8/2022**, che avverrà nella forma della c.d. "udienza figurata a trattazione scritta" (ex art. 221, co. 4, del D.L. n. 34/2020 e s.m.i.);

ONERA la parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del presente provvedimento nei confronti della parte convenuta entro 30 giorni prima dell'udienza fissata;

INVITA le parti a depositare fino a 5 giorni prima dell'udienza fissata per la discussione - esclusivamente mediante P.C.T. - note autorizzate (c.d. "note di trattazione scritta") contenenti le proprie istanze e conclusioni;

INVITA in ogni caso le parti a redigere le predette note di trattazione scritta nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, nonché delle preclusioni processuali ex art. 414 e ss. c.p.c.;

PRECISA che le note di trattazione scritta pervenute dopo la scadenza del suddetto termine di 5 giorni prima dell'udienza fissata per la discussione non saranno prese in considerazione;

PRECISA altresì che le parti possono presentare - entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento - istanza di trattazione orale e che, in tal caso, il giudice provvederà a disporre la conversione del rito speciale ex art. 221, co. 4, del D.L. n. 34/2020 e s.m.i. in rito ordinario a trattazione orale in presenza dei procuratori delle parti, fissando all'uopo, a mezzo di ulteriore apposito decreto, una diversa data di udienza;

AVVERTE che, alla data fissata per l'udienza di discussione (da svolgersi nella forma della c.d. "udienza figurata a trattazione scritta"), il giudice - accertata preliminarmente la tempestività della comunicazione del provvedimento di mutamento di rito per opera della Cancelleria, l'avvenuto scarico delle note di trattazione scritta per opera della stessa, nonché la tempestività del deposito di tali note - provvederà, fuori udienza, al deposito del provvedimento, entro i termini di legge;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto ai difensori delle parti costituite e per l'inserimento nello "storico del fascicolo" dell'annotazione "trattazione scritta".

Velletri, 3 luglio 2022.



Il giudice
dott. Claudio Silvestrini

